

Disposizione tecnica di funzionamento n. 14 rev. 02 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Determinazione degli esiti del MGP e del MI
---------------	--

Riferimenti normativi	Articolo 41, comma 41.2, e Articolo 54, comma 54.2, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
-----------------------	--

Publicata il 29 settembre 2025

1. Premessa

L'articolo 41, comma 41.2, della Disciplina prevede che il GME individui una soluzione del MGP avvalendosi dell'algoritmo PCR, secondo le modalità e i criteri definiti in DTF.

Inoltre, l'articolo 41, comma 41.2, della Disciplina prevede che il GME, tra tutte le soluzioni elaborate dall'algoritmo PCR entro i limiti di tempo per l'elaborazione dello stesso condivisi in ambito PCR e indicati in DTF, individui come soluzione del MGP quella in corrispondenza della quale il valore netto delle transazioni risultanti, su base giornaliera su tutti i mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling, sia massimo e che soddisfi altri requisiti indicati al medesimo comma.

L'articolo 54, comma 54.2, della Disciplina prevede che in ciascuna sessione d'asta MI-A, il GME individua una soluzione del mercato relativa alle offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione avvalendosi dell'algoritmo PCR secondo le modalità e i criteri definiti in DTF. In particolare, tra tutte le soluzioni elaborate dall'algoritmo PCR entro i limiti di tempo per l'elaborazione dello stesso condivisi in ambito PCR e indicati in DTF, viene individuata come soluzione del mercato quella in corrispondenza della quale il valore netto delle transazioni risultanti, su base giornaliera su tutti i mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling, sia massimo e che soddisfi altri requisiti indicati al medesimo comma.

2. Criteri e modalità per la determinazione degli esiti del MGP e del MI-A utilizzati dall'algoritmo PCR

Il GME, nell'ambito del processo di *Market Coupling*, determina gli esiti del MGP e del MI-A, avvalendosi dell'algoritmo PCR, nell'ambito del processo di determinazione degli esiti di tutti i mercati europei che partecipano a detto processo.

Ne deriva che, oltre ai requisiti indicati rispettivamente nell'articolo 41 e nell'articolo 54 della Disciplina e validi per il mercato italiano, l'algoritmo PCR garantisce che la soluzione individuata rispettivamente per il MGP e il MI-A sia parte di un set soluzioni valide per gli altri mercati europei che partecipano al *Market Coupling* che a loro volta rispettano i requisiti previsti in detti mercati.

La descrizione di tutte le regole adottate dall'algoritmo PCR per l'individuazione degli esiti sui mercati europei che partecipano al *Market Coupling* è descritta nel documento "EUPHEMIA Public Description - PCR Market Coupling Algorithm", pubblicato sul sito internet del GME:

<https://gme.mercatoelettrico.org/it-it/Home/Mercati/Mercato-Elettrico/PCR-price-coupling-of-regions>

3. Limiti di tempo per l'elaborazione degli esiti del MGP e del MI-A condivisi in ambito PCR

In ambito PCR, l'algoritmo ha a disposizione un tempo massimo di elaborazione pari a 30 minuti, per MGP e 4 minuti per MI, per individuare il set di una o più soluzioni tra le quali, decorso tale termine, viene individuata la soluzione relativa agli esiti di mercato da adottare per tutti i mercati che partecipano al *Market Coupling*, secondo i criteri specificati nella Disciplina nonché nel documento indicato nel precedente paragrafo 2. Solo qualora nessuna soluzione venga individuata entro il tempo limite, i PXs del PCR si riservano, al fine di salvaguardare il corretto funzionamento dei rispettivi mercati, di prorogare il tempo massimo di elaborazione dell'algoritmo PCR.